CAMERA DEI DEPUTATI N. 782

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICOTRA

Presentata il 9 luglio 1987

Norme in favore del personale del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni, e la legge 21 dicembre 1977, degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni, per quanto attiene a posizioni in ruolo e progressione di carriera.

Analoghe situazioni, peraltro, preesistenti all'emanazione di dette leggi, sono tuttora riscontrabili nel Corpo degli agenti di custodia – che delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato è parte – e, quindi, necessitanti, in pari misura di quanto ha avuto luogo per quelle dei richiamati corpi, di adeguata sanatoria in ossequio a ragioni di equità di trattamento e di uniformità di indirizzo nei confronti di personale giuridicamente equiparato.

Premesse inevitabili diversità strutturali e di adattamento connesse ad una tipicità di esigenze esclusiva degli agenti di custodia e tali da non consentire una estensione *de plano* della menzionata normativa, si è ritenuto di predisporre l'unita proposta di legge che pur richiamando fondamentalmente norme già vigenti propone speciale disciplina verso ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo in parola.

Col testo legislativo allegato, salvo il diverso ordine sistematico, si è voluto, principalmente, corrispondere alle vivissime attese di un cospicuo numero di appuntati degli agenti di custodia i quali, arruolatisi in qualità di guardie dopo aver rivestito uno dei gradi della categoria dei sottufficiali nelle forze armate o in quelle partigiane, per motivi di varia

natura – non ultimo quello relativo al vigente sistema di avanzamento a gradi di vicebrigadiere e maresciallo ordinario, ancorato al concorso per esami, eccezion fatta per la minima aliquota di un decimo dei posti riservata agli appuntati per l'accesso a colloquio al grado di vicebrigadiere – hanno visto la loro carriera progredire soltanto fino al secondo grado gerarchico, quello che rivestono, e che pertanto, anelano ad una giusta ricostruzione della stessa come già avvenuto per i pari grado di altri corpi; in secondo luogo è parso necessario procedere alla sistemazione del ruolo degli ufficiali, oggi promiscuo per la confluenza in esso di ufficiali reclutati in via ordinaria a concorso pubblico per esami e di altri reclutati a concorso per titoli, nonché alla sistemazione di quegli ufficiali distaccati da altre forze armate a prestare servizio presso il Corpo da un notevole numero di anni; si è ritenuto, infine, opportuno adeguare il trattamento del personale del Corpo degli agenti di custodia circa l'indennità speciale (di riserva) a quanto in essere per altre forze armate e di polizia.

È necessario, in proposito, chiarire che il provvedimento in esame non è incompatibile con l'intendimento, peraltro in fase di realizzazione, diretto alla riforma, come smilitarizzazione, del Corpo degli agenti di custodia, e non ne prescinde.

In sostanza, il presente articolato è volto a sanare situazioni che comunque, anche a riforma operante, dovrebbero trovare adeguata normativa a carattere retroattivo, per quelle ragioni di equità di trattamento cui si è accennato.

Nell'esame di merito del testo proposto, con l'articolo 1 si è inteso procedere alla sistemazione del ruolo degli ufficiali del Corpo oggi costituito sia da ufficiali reclutati a concorso per titoli, direttamente col grado di capitano ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1971, n. 607; la promiscuità del ruolo che è stata ed è causa di molteplici vertenze giurisdizionali, molte delle quali tuttora pendenti per ragioni derivanti da quel reclutamento speciale dei capitani che ha provocato una frattura di parte del ruolo preesistente (parte costituita da ufficiali provenienti dallo stesso concorso con conseguenti ritardi di carriera di questi ultimi, per la precedenza di collocazione dei primi, in relazione all'esiguità dei posti di organico) ha consigliato, allo scopo di dirimere *ex lege* ogni controversia presente e futura, di istituire un ruolo « parallelo » limitato ed a esaurimento in cui iscrivere gli ufficiali – in numero di due – reclutati quali capitani a concorso per titoli a salvaguardia pertanto della posizione in ruolo acquisita da quelli reclutati a concorso per esami.

In virtù della sistemazione di cui sopra si è ritenuto consentire agli ufficiali danneggiati dall'inserimento in ruolo di quelli reclutati in via speciale la ricostruzione di carriera soltanto per quanto attiene alla decorrenza giuridica del grado rivestito.

Nel quadro della sistemazione delle posizioni degli ufficiali, all'articolo 2 si è stabilita la possibilità di inquadramento nel ruolo ordinario di ufficiali di altre forze armate distaccati a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

Trattasi, invero, di ufficiali dell'esercito (in numero di due) distaccati al Corpo da almeno quattro anni, che rivestono il grado di tenente e che non sono stati in grado di partecipare ai concorsi diretti al reclutamento degli effettivi in quanto colpiti da limiti di età.

L'inquadramento ha luogo a domanda, nel limite dei posti disponibili nel ruolo dei subalterni, previa decisione della commissione di avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia competente per il grado, sul possesso dei requisiti di anzianità di servizio di almeno quattro anni, del grado di tenente rivestito e del buon servizio desumibile dalle classifiche annuali.

Gli ufficiali inquadrati vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado

iscrittovi alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 riguarda la ricostruzione di carriera nei confronti di quegli appuntati del Corpo i quali, pur avendo rivestito uno dei gradi di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, nell'immediato dopoguerra si arruolarono tra gli agenti di custodia in qualità di guardie. A costoro analogamente a quanto in essere per i primi gradi della pubblica sicurezza e della guardia di finanza viene riconosciuta la facoltà di avanzare domanda di ricostruzione di carriera per il grado rivestito prima del reclutamento negli agenti di custodia. L'impossibilità di far confluire detto personale nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, non previsto per il Corpo, ha consigliato l'istituzione di apposito ruolo – pure separato e limitato – per iscrivervi sia il personale nei cui confronti si è fatto luogo a ricostruzione sia quello già transitato nella carriera dei sottufficiali e che intenda essere cancellato dal ruolo ordinario del Corpo a fini dell'applicazione dei benefici della legge in oggetto. Traspare in proposito la necessità dell'istituzione dell'apposito ruolo tenuto conto che, diversamente, gli aspiranti – calcolati in via prudenziale in numero di 350-400 – andrebbero ad inserirsi in quello ordinario paralizzandone per anni la disponibilità con grave nocumento per il personale non beneficiante della provvidenza proposta.

L'iscrizione nel ruolo avviene sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione della carriera di ogni interessato e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408, mentre l'ammissibilità delle domande è demandata al giudizio del Ministro di grazia e giustizia sentita la Commissione centrale per il Corpo che è competente anche in materia di avanzamento.

L'avanzamento del personale iscritto nel ruolo separato e limitato ha luogo conformemente a quanto vigente per i pari grado della pubblica sicurezza e della guardia di finanza, salvi i richiami alla specifica normativa del Corpo degli agenti di custodia e stante la necessaria progressione ad anzianità, tenuto conto dei sistemi di avanzamento ai gradi di vicebrigadiere e maresciallo ordinario ancorati a concorso per esame e pertanto inapplicabili.

Il beneficio di cui trattasi è stato esteso anche al personale cessato dal servizio o deceduto mentre è parso opportuno far decorrere gli effetti economici derivanti dall'applicazione della legge dalla data di ricostruzione della carriera di ogni interessato.

Sul piano operativo poi, al fine di evitare situazioni di fatto inopportune, si è stabilito che al personale nei cui confronti si è proceduto a ricostruzione di carriera non possono attribuirsi funzioni di titolarità del servizio di custodia negli istituti penitenziari.

Per contenere la spesa derivante dalla applicazione del provvedimento si è poi previsto che, in corrispondenza del numero, degli appuntati verso i quali si procede alla ricostruzione di carriera con iscrizione in ruolo separato, vengano lasciati scoperti i posti dagli stessi precedentemente occupati nel ruolo di provenienza; analoga procedura va seguita nel caso di transito nel ruolo separato di militari nelle condizioni volute dalla legge ma già divenuti sottufficiali nella ordinaria progressione di carriera.

All'articolo 4 si è prevista l'opportuna modifica dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Al riguardo si osserva che ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, nel ruolo speciale dei sottufficiali per mansioni di ufficio possono transitare, a domanda, i marescialli dei tre gradi del Corpo degi agenti di custodia, al compimento dell'età fissata per il collocamento in congedo e permanervi al massimo fino al sessantunesimo anno d'età, salvo abbassamento di detto limite in caso di necessità di formare la vacanza

per i nuovi trasferimenti. Ai sottufficiali che vengono a trovarsi in tale ruolo l'indennità speciale di cui alla legge 20 luglio 1960, n. 503, viene attribuita fino al compimento del sessantesimo anno di età.

Per i sottufficiali delle forze armate e del Corpo della guardia di finanza, la normativa in materia è stata modificata con legge 29 maggio 1973, n. 302, che ha stabilito la corresponsione dell'indennità speciale in parola fino al compimento del sessantacinquesimo anno anche nei riguardi dei sottufficiali che comunque cessino dal servizio permanente nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Trattandosi di disciplina uniformemente diretta, prima della entrata in vigore della legge 29 maggio 1973, n. 302, nei confronti dei sottufficiali delle forze armate, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia – per questi ultimi rimasti poi inspiegabilmente esclusi dalla normativa si è ritenuto, per ovvi motivi di opportunità e di equità, predisporre la variazione in esame.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, reclutati ai sensi del quarto comma dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1971, n. 607, sono iscritti dalla data di nomina in un ruolo separato e limitato ad esaurimento, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

2. Gli ufficiali iscritti nel ruolo separato e limitato ad esaurimento conseguono promozioni a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello, secondo le norme di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607, e successive modificazioni.

3. In virtù dell'applicazione del disposto di cui al comma 1, gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia del ruolo ordinario possono chiedere la ricostruzione della carriera, ai soli effetti giuridici, qualora il conferimento del grado sia stato ritardato a seguito dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

ART. 2.

1. Gli ufficiali di complemento distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio nel suddetto Corpo, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo degli agenti di custodia, col grado di tenente purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) servizio continuativo nel Corpo degli agenti di custodia da almeno 4 anni;

b) almeno grado di tenente;

c) classifica di superiore alla media nell'ultimo biennio.

2. Sull'accoglimento della domanda decide la competente Commissione di avanzamento di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

3. Per la determinazione dell'ordine di graduatoria viene considerata l'anzianità di servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia; a parità di anzianità, l'età.

4. Il grado di tenente viene conferito con decorrenza dalla data di inquadramento.

5. Gli ufficiali inquadrati a sensi del presente articolo prendono posto nel ruolo ordinario degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, nel limite dei posti disponibili nel grado dopo l'ultimo tenente iscrittovi, alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane possono, a domanda, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore: le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per lo avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

3. I militari, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera in

virtù del comma 2, vengono iscritti in ruolo separato e limitato, di stinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al primo comma già transitati nella carriera di sottufficiale.

5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere della Commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.

7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione di carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie di cui alla tabella annessa alla legge 26 giugno 1980, n. 304.

8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.

9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge può essere reintegrato, a domanda, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della Commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli eredi aventi diritto.

10. Il personale indicato nel comma 1 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione

nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di custodia negli istituti di prevenzione e pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 novembre 1937, n. 2584.

11. Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.

ART. 4.

1. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – 1. L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni 65 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 26 o di cui alla legge 22 maggio 1976, n. 392, o per infermità proveniente da causa di servizio o se appartenente a ruolo speciale per mansioni di ufficio sia per aver raggiunto l'età di anni 61 che in applicazione del terzo comma dell'articolo 7 ».